PASSAGGIO DELLA AZIENDA ITALIANA PETROLI ALBANIA (A.I.P.A.) ALLA AZIENDA GENERALE ITALIANA PETROLI (A.G.I.P.)

Art. 2

In relazione al precedente art. 1, e' trasferita alla Direzione generale del demanio pubblico e del demanio mobiliare la gestione della partecipazione azionaria della Societa' anonima Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A.N.I.C.) assunta dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per conto della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) in esecuzione del R. decreto-legge 8 giugno 1936-XIV, n. 1118.

Versione in vigore dal 3 luglio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Passaggio della Azienda Italiana Petroli Albania (A.I.P.A.) alla Azienda Generale Italiana Petroli (A.G.I.P.)
Estremi	Legge 27 maggio 1940, n. 580
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 giugno 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/passaggio-della-azienda-italiana-petroli-albania-a-i-p-a-alla-azienda/art-2/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it